

SCRITTURA PRIVATA

tra

UNIVERSAL MUSIC ITALIA S.r.l., con sede in Milano, Via Benigno Crespi 19, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, P. IVA 03802730154, di seguito detta “**Universal**”

e

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCINE, con sede in Via XXV Aprile, 14 - 52021 Bucine (AR), in persona del suo Presidente, C.F./P.IVA: 81005490511, di seguito detta “**Società**”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-BUCINE
Prot. 0002839 del 16/06/2023
IV-5 (Uscita)

premessi che:

Per le seguenti definizioni:	Devono intendersi i seguenti significati:
“Data”	Data odierna di sottoscrizione del presente contratto in Milano, 13 giugno 2023.
“Registrazione”	La registrazione fonografica dell’opera musicale dal titolo “ Enola Gay ” interpretata e/o eseguita da ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK – Remastered 2003 - (ISRC: GB-AAA-0300048) per l’intera durata del brano o parte di esso.
“Film Cortometraggio”	Film Cortometraggio dal titolo “ TUTTA COLPA DELLE STADERINE (Sedili volanti) ” – Cinema Scuola Lab – cortometraggio.
“Media Autorizzati”	I seguenti mezzi di comunicazione e/o luoghi: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none">- Web (Ministerial channels, website https://cinemaperlascuola.istruzione.it, social network);- Cinema and Theatrical upon ministerial approval and for non-profit aim;- competitions and film festivals within the project circuit and upon ministerial approval.</div>
“Supporti Audiovisivi”	VHS, DVD, Blu-ray e supporti di futura tecnologia.
“Scene Autorizzata”	Scenes: 1) kids leave school and run to the bar Scenes: 2) ending scene where Sharon and David watch carousels while holding their hands
“Durata licenza”	Perpetuo
“Compenso”	La somma di Euro 200,00 (mille/00) oltre IVA
“Termine di Pagamento”	Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario
“Territorio”	Italia, San Marino e Città del Vaticano

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Valore delle Premesse.

Le premesse formano parte integrante e dispositiva di questo contratto (di seguito, per brevità, “Contratto”) e sono qui richiamate con efficacia di patti.

2. Oggetto dell’accordo.

Universal, titolare in via esclusiva, assoluta e trasferibile, di tutti i diritti di utilizzazione economica della Registrazione, concede alla Società la licenza non esclusiva per la sincronizzazione, nel Territorio, della Registrazione stessa con il Cortometraggio al fine della diffusione di quest’ultimo attraverso i Media Autorizzati e la commercializzazione attraverso i Supporti Audiovisivi.

3. Obblighi della Società. Delimitazione della licenza.

3.1 La concessione a favore della Società è tassativamente limitata e circoscritta al diritto di cui all’articolo che precede, essendo pertanto esclusa qualsiasi altra utilizzazione della Registrazione che non sia espressamente autorizzata dal Contratto.

Resta inteso che le Registrazioni potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente se sincronizzate con le Scene Autorizzate e non potranno in alcun modo essere utilizzate e scaricate disgiuntamente dal Cortometraggio medesimo nella sua interezza (cosiddetto utilizzo “in context”).

3.2 In forza del Contratto, la Società si impegna a utilizzare la Registrazione nella sua versione originale essendo vietata ogni modifica, adattamento, elaborazione e/o abbinamento con altre registrazioni e/o frammenti di queste ultime.

SIGLA



3.3 La Società si impegna altresì:

- a) a non creare, ai fini della sincronizzazione di cui al presente contratto, né ai fini di altre colonne sonore, una registrazione similare alla Registrazione, che ne imiti deliberatamente la versione vocale o strumentale;
- b) a consentire – ora per allora – a Universal di citare il Cortometraggio oggetto del Contratto nei crediti di copertina di eventuali fonogrammi contenenti i brani utilizzati in colonne sonore di Cortometraggio che saranno pubblicate dalla stessa Universal ed includenti la Registrazione, fermo restando che su detti fonogrammi dovrà essere riprodotta la dicitura “dalla colonna musicale originale del Cortometraggio (titolo)”;
- c) ad indicare nei titoli di testa o di coda del Cortometraggio i titoli della Registrazione, i nomi degli artisti interpreti della Registrazione stessa e la denominazione sociale di Universal;
- d) ad informare preventivamente per iscritto Universal qualora il titolo del Cortometraggio dovesse venire cambiato o anche semplicemente modificato;
- e) a sincronizzare la Registrazione solo ed esclusivamente con le Scene Autorizzate, essendo esclusa qualsiasi altra utilizzazione non espressamente prevista dal Contratto.

3.4 La Società ha la facoltà di inviare a Universal n. 3 (tre) copie del Cortometraggio in formato DVD, autorizzando sin d’ora Universal stessa ad utilizzare detti DVD per le presentazioni all’interno del Gruppo Universal.

3.5 Rimane a carico e spese della Società – con esclusione di qualsiasi onere o responsabilità a carico di Universal al riguardo – l’obbligo di ottenere, da parte dei titolari dei relativi e distinti diritti, ogni eventuale autorizzazione necessaria per la sincronizzazione della opera musicale riprodotta nella Registrazione con il Cortometraggio.

4. Durata del Contratto.

Il Cortometraggio sincronizzato con la Registrazione potrà essere irradiato e diffuso unicamente entro il periodo di Durata temporale indicato in premessa, essendo esclusa qualsiasi proroga e/o rinnovo tacito dell’accordo.

5. Corrispettivo.

A titolo di corrispettivo la Società si obbliga a pagare a Universal il Compenso indicato in premessa, entro il Termine di Pagamento che deve qui considerarsi essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.. Nell’ipotesi in cui la Società non corrisponda a Universal tale importo nel Termine essenziale ivi previsto, Universal avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto, ad ogni effetto ed automaticamente, il Contratto, mediante l’invio di lettera raccomandata a.r. senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento dell’eventuale danno.

6. Divieto di cessione del Contratto.

La cessione del Contratto ad altro soggetto, ivi incluse altre società e/o imprese (anche se collegate, controllate o controllanti), è vietata in assenza del preventivo consenso scritto di Universal.

7. Forma dei patti aggiunti.

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il Contratto dovrà avere, a pena di nullità, la forma scritta.

8. Competenza territoriale giudiziaria esclusiva.

Il Foro di Milano sarà il solo territorialmente competente a decidere qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in forza del Contratto.

9. Clausola Privacy e Protezione dei dati

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR” o “Regolamento”), dal D. Lgs. 196/03 (“Codice Privacy”) e dalla normativa privacy nazionale vigente (di seguito “Normativa Privacy vigente”), le parti si danno reciprocamente atto che ai fini dell’esecuzione del presente accordo non verranno poste in essere attività di trattamento di dati personali.

Qualora nel corso dell’esecuzione dell’accordo le parti dovessero effettuare il trattamento di dati personali relativi a persone fisiche le stesse si impegnano ad osservare quanto previsto dal GDPR, dalla Normativa privacy vigente, nonché dai successivi provvedimenti in materia, per le finalità connesse e strumentali all’esecuzione del presente contratto e dei successivi accordi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. In nessun modo i dati personali potranno essere impiegati per altre iniziative diverse da quelle previste nel presente accordo, salvo il caso di preventiva acquisizione di un consenso specifico ed informato da parte dell’interessato.

In particolare, le parti garantiscono la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, il rispetto del principio della specificazione e limitazione delle finalità. Garantiscono, inoltre, che i dati personali siano trattati in misura adeguata e pertinente rispetto alle finalità di trattamento, mantenendone l’integrità, riservatezza e correttezza, attraverso idonee misure di sicurezza finalizzate ad evitare accessi illeciti o non autorizzati.

In relazione, al trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche appartenenti alle proprie realtà quali propri referenti e/o rappresentanti, questi verranno trattati dalle parti contrattuali in qualità di titolari autonomi, nel pieno rispetto del GDPR e della Normativa Privacy nazionale.

10. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico Universal Music Italia

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, la Società si impegna, nei rapporti con Universal, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Universal Music Italia quale parte integrante del modello organizzativo generale pubblicato insieme al Codice Etico sul sito internet di Universal (<https://www.universalmusic.it/popular-music/mog/> e <https://www.universalmusic.it/popular-music/codice-etico/>), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità della Società, sarà facoltà di Universal risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente accordo a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Società dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, Universal e, per essa, i suoi aventi causa,

sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

la Società

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa LISA SACCHINI)



Universal

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile ed in quanto possa occorrere, le parti danno specifica approvazione delle clausole contrattuali di cui agli artt.: 2 Oggetto dell'accordo; 6. Divieto di Cessione; 7 Forma dei patti aggiunti; 8 Competenza territoriale giudiziaria esclusiva. 9. Privacy. 10. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico Universal Music Italia.

la Società

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa LISA SACCHINI)



Universal
